

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1984

Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, è stato approvato il nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, riformando strutture e procedure, ha recato sostanziali innovazioni all'organizzazione amministrativa delle Forze armate.

In conseguenza, si rende necessario conformare al nuovo assetto dei servizi amministrativi stabiliti con il richiamato regolamento l'indicazione di parte degli incarichi previsti dalle tabelle annesse alla legge di avanzamento ai fini della progressione in carriera degli ufficiali di amministrazione dell'Esercito e degli ufficiali di commissariato e di amministrazione dell'Aeronautica. Per gli ufficiali commissari dell'Esercito e della Marina il problema non si pone, poichè gli incarichi per essi previsti mantengono validità anche con l'emanazione del predetto regolamento.

gono validità anche con l'emanazione del predetto regolamento.

Allo scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si è colta l'occasione, altresì, per apportare una modifica in materia nei riguardi dei capitani commissari dell'Esercito, che consente agli stessi di assolvere i periodi di attribuzioni specifiche in atto richiesti ai fini dell'avanzamento anche in incarichi equipollenti (articolo 1), e per attuare l'aggiornamento della norma dell'ordinamento dell'Aeronautica riguardante le attribuzioni del Corpo di commissariato aeronautico, così da rendere le stesse pienamente aderenti alle attività che gli ufficiali appartenenti a detto Corpo assolvono sia in ambito interforze, sia in ambito Forza armata negli enti centrali, territoriali e periferici (articolo 6).

L'iniziativa non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nella colonna 3 del quadro XVII « Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente ».

Art. 2.

Nella colonna 3 del quadro XIX « Ruolo del servizio di amministrazione » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole « 4 anni di relatore » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di capo del servizio amministrativo »;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 2 anni di direttore dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni di capo gestione del denaro »;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni di cassiere o di capo gestione del denaro ».

Art. 3.

Nella colonna 3 del quadro IX « Ruolo commissariato » della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole « 2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente

anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea, capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle Forze armate o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni in uno dei seguenti incarichi: capo servizio amministrativo di ente o distaccamento, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso un servizio amministrativo di ente; superare gli esami »;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compreso il corso di formazione ».

Art. 4.

Nella colonna 3 del quadro X « Ruolo amministrazione » della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « 3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989 »;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole « 3 anni in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente » sono sostituite dalle seguenti: « 3 anni in una direzione di commis-

sariato o di amministrazione di Regione aerea o incarico equipollente »;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni quale gestore di cassa di un servizio amministrativo di ente o di distaccamento »;

in corrispondenza del grado di sottotenente, sono soppresse le parole: « 12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto ».

Art. 5.

Le disposizioni del precedente articolo 2 e quelle dei precedenti articoli 3 e 4 hanno effetto rispettivamente dalle date in cui ha applicazione per l'Esercito e per l'Aeronautica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005.

I servizi prestati prima delle suddette date nelle attribuzioni specifiche, come sostituite dai precedenti articoli 2, 3 e 4, mantengono validità ai fini dell'avanzamento.

Art. 6.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito in legge dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:

« Il Corpo di commissariato aeronautico:

esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonchè degli altri materiali ordinari;

svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse ed assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti ».